



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULL'ESTINZIONE DEI TRATTATI BILATERALI DI INVESTIMENTO TRA STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, FATTO A BRUXELLES IL 5 MAGGIO 2020

Art. 8 (Accordo)

MISURE TRANSITORIE AFFERENTI AI PROCEDIMENTI ARBITRALI PENDENTI

1. Ove l'investitore sia parte di un Procedimento Arbitrale Pendente e non abbia impugnato la misura oggetto della controversia dinanzi al giudice nazionale competente, si applicano le misure transitorie di cui agli articoli 9 e 10.
2. Non trovano applicazione le misure transitorie di cui al presente articolo quando, prima dell'entrata in vigore del presente accordo, sia reso un lodo definitivo che accerti che la misura controversa non rientra nell'ambito di applicazione del Trattato Bilaterale di Investimento in questione ovvero non viola detto Trattato.
3. Ove un Procedimento Arbitrale Pendente ricomprenda domande riconvenzionali formulate dalla parte contraente interessata, a dette domande si applicano mutatis mutandis il presente articolo e gli articoli 9 e 10.
4. La parte contraente interessata e l'investitore possono concordare altre adeguate forme di risoluzione delle controversie, ivi compresa la composizione amichevole, purché compatibili con il diritto dell'Unione.

Versione in vigore dal 22 aprile 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

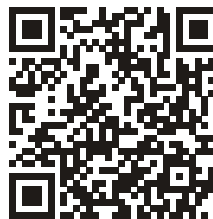
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020
Estremi	Legge 12 aprile 2022, n. 31
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-31-2022/accordo-art-8>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it